



COMUNE DI CAPANNORI

(Prov. di Lucca)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ufficio Ecologia

Prot. n. 6419 del 01/02/2010

ORDINANZA N° 50

Oggetto: Superamento dei limiti di cui al D.M. 60/02 inerente la qualità dell'aria ambiente – Adozione di misure di contrasto all'inquinamento da polveri sottili (PM10)

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale è chiamata a garantire e tutelare tale diritto;

Premesso che nel territorio comunale, presso l'abitato di Capannori, è posizionata una centralina di monitoraggio degli inquinanti dell'aria ambiente ed in particolare dell'inquinante polveri sottili (PM₁₀);

Preso atto della nota di ARPAT – Dip. di Lucca del 27/01/2010 prot. 5417 con la quale si comunica che al 24/01/2010, presso la centralina di monitoraggio degli inquinanti dell'aria ambiente ubicata presso l'abitato di Capannori, si sono già verificati n. 10 superamenti dei valori limite di 24 ore per la protezione della salute umana relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili);

Preso atto del D.M. 02/04/2002 n. 60 il quale stabilisce che a partire dal 01/01/2010 il numero di superamenti del valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana relativamente al parametro inquinante PM₁₀ (polveri sottili) passa da n. 35 a n. 7 nell'anno civile (limite 50 microgrammi per metro cubo di aria media giornaliera);

Atteso che le condizioni meteo tipiche del periodo invernale contribuiscono a mantenere elevati i valori di inquinamento da polveri sottili per cui risulta necessario attuare misure di limitazione e contrasto alle emissioni di polveri sottili;

Vista la D.G.R.T. n.1325 del 15/12/03 "Preso d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02 - Abrogazione della D.G.R.T. n. 1406/01", da cui si rileva che il territorio del Comune di Capannori presenta superamenti dei valori limite previsti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60 relativamente al parametro inquinante PM₁₀ ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tale inquinante;

Preso atto della Delib. n. 135 del 04/05/07 con la quale la G.C. di Capannori ha aderito all'Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, acquisito in data 18/04/2007 prot. 25634, tra Regione Toscana, ANCI e URPT e i Comuni di Firenze, Livorno, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cascina, Grosseto, Lastra a Signa, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, S. Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Arezzo, Capannori, Montecatini Terme, Poggio a Caiano, Pontedera, Siena, Viareggio, Carrara, Empoli, Massa, Montale, Montelupo Fiorentino, Porcari e Poggibonsi, nel quale si individuano le misure per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed in particolare per la riduzione delle emissioni di PM₁₀ e dei suoi precursori, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità vigenti;

Preso atto che le misure principali contenute nell'accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane a carico dell'Amministrazione Comunale, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità vigenti, sono di seguito sinteticamente riassunte:

- Predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) di cui alla D.G.R.T. 1325/03;
- Limitazione alla circolazione dei veicoli che maggiormente contribuiscono all'inquinamento atmosferico;



Preso atto che con Deliberazione n. 22/08 la G.C. ha approvato il Piano Comunale di Azione (P.A.C.) di cui alla D.G.R.T. 1325/03 nell'ambito del quale sono riportate le azioni e le iniziative che l'Amministrazione Comunale ha attuato per il contrasto all'inquinamento atmosferico;

Preso atto che con deliberazione n. 25/09 la G.C. ha approvato l'aggiornamento delle misure e delle azioni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente per l'anno 2009 previste nel P.A.C.;

Preso atto che con deliberazione n. 16/2010 la G.C. ha approvato l'aggiornamento delle misure e delle azioni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente per l'anno 2010 previste nel P.A.C.;

Atteso che nell'ambito del P.A.C. le misure e le azioni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente che l'Amministrazione Comunale ha voluto adottare riguardano in particolare:

- Incentivazione ai cittadini per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale e rottamazione di veicoli più inquinanti;
- Incentivazione ai cittadini per la trasformazione a gas di autoveicoli;
- Incentivazione ai cittadini per la installazione di impianti termici (caldaie e caminetti) a ridotto impatto ambientale e rottamazione di impianti più inquinanti;
- Incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale;
- Sostituzione delle caldaie a gasolio con caldaie a gas presso gli immobili pubblici;
- Rinnovo del parco veicolare comunale con veicoli a minor impatto ambientale;
- Attività di formazione ed informazione alla cittadinanza in merito alle opportunità di risparmio energetico;
- Interventi sulla mobilità con la realizzazione di piste ciclabili, rotonde stradali ai quali si aggiungono lo spostamento del casello autostradale e la realizzazione (in corso) dello scalo merci ferroviario in loc. Frizzone;

Vista la propria ordinanza sindacale n. 258 prot. n. 32509 del 11/05/09 avente ad oggetto "Divieto di transito veicolare programmato – Accordo per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane – Delib. della G.R. n. 19 del 22/01/2009" con la quale si istituiscono limitazione alla circolazione dei veicoli nell'ambito delle frazioni comunali di seguito elencate:

- Marlia;
- S. Colombano;
- Segromigno in Monte;
- Segromigno in Piano
- Camigliano;
- Lammari;
- Lunata;
- Capannori;
- Tassignano;
- S. Margherita;
- Pieve San Paolo;
- Toringo;
- Parezzana;
- Carraia;

Preso atto che, come rilevato da ARPAT – Dip. di Lucca nelle relazioni sulla qualità dell'aria del territorio comunale dell'anno 2008, una porzione significativa dell'inquinamento da polveri sottili è dovuto alla combustione da biomassa ed in particolare al significativo uso di legna in stufe e caminetti tradizionali, a bassa efficienza energetica, che non garantiscono una completa combustione e sono quindi rilevanti sorgenti emissive di PM₁₀;

Preso atto che, sempre come rilevato da ARPAT – Dip. di Lucca nelle relazioni sulla qualità dell'aria del territorio comunale dell'anno 2008, un altro possibile contributo al PM₁₀ è dato dalla combustione degli scarti vegetali nelle attività agricole e domestiche;

Rilevato che, sempre come rilevato da ARPAT – Dip. di Lucca nelle relazioni sulla qualità dell'aria del territorio comunale dell'anno 2008, il contributo all'inquinamento dell'aria ambiente da polveri sottili derivanti da combustione di biomasse diventa molto significativo nei giorni in cui nella stazione di rilevamento della qualità dell'aria di Capannori è stato superato il limite di 50 µg/m³ come media giornaliera;

Atteso che i dati di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico dell'aria ambiente per il PM10 indicano che i superamenti dei valori limite di inquinamento da polveri sottili si manifestano prevalentemente nel corso del periodo invernale quando le condizioni meteo contribuiscono alla stagnazione degli inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera;

Ritenuto necessario adottare ulteriori misure di contrasto all'inquinamento dell'aria ambiente da polveri sottili (PM₁₀) nell'ambito del territorio comunale in aggiunta a quelle già attuate od in corso di attuazione;

Rilevato che, qualora anche questi provvedimenti non facciano raggiungere i valori limite prefissati, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare eventuali ulteriori misure, una volta accertati gli effetti conseguenti al disposto della presente ordinanza;

Visto il D.M. n. 163 del 21/04/1999;

Visto il D. Lgs. 351/1999;

Visto il D.M. 261/02



Visto il D.M. 2 aprile 2002, n. 60;

Vista la D.G.R.T. n. 1325/03;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

ORDINA

Con decorrenza immediata dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al 31 marzo 2010 sull'intero territorio comunale il divieto di:

- bruciatura all'aperto dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, di pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi;
- bruciatura all'aperto di materiali vegetali, legnosi, carta e cartone derivanti da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;
- accensione di caminetti e stufe alimentati a legna negli immobili ad uso di civile abitazione dotati anche di impianto di riscaldamento alimentato a combustibile gassoso o liquido.

DEMANDA

ad eventuali successivi provvedimenti, in relazione alla valutazione della qualità dell'aria ambiente nel territorio comunale, l'adozione di ulteriori misure in aggiunta a quelle previste nella presente ordinanza, nella propria ordinanza sindacale n. 258 prot. n. 32509 del 11/05/09 e nel Piano di Azione Comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 16/2010.

DISPONE

La massima pubblicizzazione delle presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione.


Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza. I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

- *Ai sensi dell'art. 5, III co. Della Legge n. 241/90 il settore competente è il Settore -Lavori Pubblici - Protezione civile - Ecologia, ed il responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico Dott. Bucci Gian Luca dell'Ufficio Ecologia;*
- *Ai sensi dell'art. 3, IV co L. n.241/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;*
- *Ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di martedì dalle ore 09.00-13.00, 15.00-17.00 e venerdì dalle ore 09.00-13.00;*
- *In caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;*
- *E' fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;*

Capannori, il 1 febbraio 2010

Il Dirigente del Servizio A.L.P.P.
(Arch. Arnaldo Rinaldi)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Gian Luca Bucci)



Il Sindaco
Giorgio Del Ghingaro